



CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|--|-----------|
| <u>ART. 1 Disposizioni in materia di filiazione</u> | | |
| 1. Dopo il primo comma dell'articolo 74 del codice civile è inserito il seguente: | | |
| La parentela sussiste anche in relazione alla persona nata fuori del matrimonio. | Si ritiene la modifica inutile se non dannosa alla filosofia di piena parificazione dei figli. E' stato opportunamente modificato il successivo art. 258 c.c.: "Il riconoscimento produce effetti nei confronti del genitore che lo ha effettuato e riguardo ai parenti di esso". | Eliminare |
| 2. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: | | |
| Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. | Nulla da osservare. | |
| Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. | Nulla da osservare. | |



CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|--|
| <p>Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.</p> | <p>La novità della disposizione proposta consiste sostanzialmente nell'aver abbassato da 16 a 14 anni la necessità del consenso del 1° genitore che ha effettuato il riconoscimento in caso di figlio di 14 o + anni.</p> <p>Ha lasciato però inalterato il IV comma che prevede il procedimento autorizzativo del II riconoscimento che corrisponde a una visione non condivisibile:</p> <p>1) con questo meccanismo un figlio nato al di fuori del matrimonio può essere riconosciuto dal II genitore dopo anni in caso, sempre più frequente, di pretestuosa opposizione da parte del genitore che ha effettuato il I riconoscimento. La sentenza non è infatti immediatamente esecutiva e l'opposizione materna può portare la causa fino in cassazione, rendendo così impossibile per il figlio minore godere dell'apporto educativo, affettivo e relazionale del II genitore per anni fondamentali per la formazione della sua personalità;</p> | <p><i>“Il consenso non può essere rifiutato se corrisponde all'interesse del figlio. Il secondo genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso sia rifiutato, ricorre al giudice competente che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore il quale può opporsi entro 30 gg. dalla notifica stessa. Se non viene proposta opposizione, il giudice autorizza il secondo riconoscimento; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori ed urgenti al fine di instaurare la relazione salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza di autorizzazione al riconoscimento, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione</i></p> |



CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|-------|--|--|
| | <p>2) il problema si può superare se viene previsto il meccanismo inverso: il II genitore può effettuare il riconoscimento salvo che il I genitore si opponga. Ciò corrisponde al principio della bigenitorialità, oramai di diritto europeo in forza dell'art. 24 della Carta di Nizza;</p> <p>3) è inoltre previsto attualmente che il minore sia 'sentito <u>in contraddittorio con il genitore che si oppone</u>', che è in contrasto con tutte le previsioni nazionali e sovranazionali e anche con la sentenza 7282/2010 della Cassazione;</p> <p>4) la Consulta, con sentenza n. 83/2011, facendo riferimento alla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, ha affermato che la persona minore di età deve essere rappresentata autonomamente nel procedimento sussistendo potenziale conflitto di interessi con il genitore che ha effettuato il riconoscimento e che si oppone;</p> <p>5) è necessario prevedere che con la</p> | <p><i>all'affidamento e al mantenimento del minore ex art. 317 bis c.c. e al suo cognome ex art. 262 c.c.”</i></p> |



CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|--|
| | sentenza che respinge l'opposizione infondata al II riconoscimento vengano anche assunti i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento oltre che al cognome; questo per evitare altri giudizi. | |
| 3. Il primo comma dell'art. 258 del codice civile è sostituito dal seguente: | | |
| Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. | Nulla da osservare. | |
| 4. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: <i>Della potestà dei genitori e diritti e doveri del figlio.</i> | Nulla da osservare. | |
| 5. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: | Nulla da osservare. | |
| Art. 315. <i>Stato giuridico della filiazione.</i> – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. | Nulla da osservare. | |
| 6. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: | | |
| Art. 315 bis. <i>Diritti e doveri del figlio.</i> – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai | Da aggiungere tra i diritti del figlio anche cura e ascolto. Riguardo all'ascolto il dibattito negli ultimi | Art. 315 bis. <i>Diritti del figlio.</i> – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito, curato, ascoltato e assistito |

CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|--|--|
| genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. | anni si è incentrato sull'ascolto nelle procedure giudiziarie, mentre il primo luogo dell'ascolto è e deve essere la famiglia, sia perché non è comprensibile come un figlio minore possa essere educato e assistito moralmente dai genitori senza essere ascoltato, sia perché l'abitudine a esprimere la propria opinione è un momento educativo di per sé rilevante. Bisogna inoltre estendere anche la previsione di cui all'art. 148 c.c. | <i>moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.</i> <i>Le obbligazioni di cui al comma precedente sono adempiute secondo quanto previsto dall'art. 148 c.c.</i> |
| Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. | E' da inserire il riferimento all'interesse del minore come criterio limite in sintonia con la giurisprudenza interna e europea (CEDU). Infatti il diritto a crescere in famiglia è sempre subordinato al corretto esercizio della funzione genitoriale nell'interesse del minore. | <i>Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti salvo che ciò non sia contrario al suo interesse.</i> |
| Il figlio minore, che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. | Il comma, così come è formulato, appare una duplicazione (di parte) dell'art. 12 della Convenzione di New York che è già legge dello Stato. Il diritto all'ascolto è inoltre già previsto anche nella Carta di Nizza art. 24. In questo modo la previsione è semplicemente duplicativa di altre | <i>Il figlio minore ha diritto di essere ascoltato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale in tutte le questioni che lo riguardano e la sua opinione deve essere tenuta in debita considerazione.</i> <i>Il figlio minore, che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove</i> |



CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|-------|--|--|
| | <p>disposizioni già vigenti mentre certamente, facendo riferimento anche agli strumenti sovranazionali ed europei, è possibile introdurre opportune specificazioni, come ad es. che il diritto all'ascolto si esplica in famiglia e in tutte le altre situazioni che riguardano la persona minore di età e nella quale debbono essere assunte decisioni che lo riguardano.</p> <p>Inoltre il documento del Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, sull'art. 12 della Convenzione di NY, afferma che non dovrebbe essere messa un'età limite ma si dovrebbe fare riferimento solo alla maturità. Peraltro se per il diritto all'ascolto del minore nelle procedure giudiziarie ha un senso proporre un limite di età, così non è in altre situazioni, soprattutto familiari nelle quali il diritto all'ascolto non può essere subordinato alla capacità di discernimento, come espressamente previsto dal Commento Generale n. 12 del 2009 del Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, proprio sul diritto del</p> | <p><i>capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure, giudiziarie e amministrative, che lo riguardano.</i></p> <p><i>Il figlio minore ha diritto di ricevere le informazioni e spiegazioni necessarie per formarsi un'opinione; ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione, che questa venga presa in seria considerazione e di essere informato sulla determinazione che è stata assunta.</i></p> |

CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L’AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|--|---|
| | <p>bambino e dell’adolescente ad essere ascoltato.</p> <p>È opportuno articolare meglio il diritto all’ascolto della persona minore di età con maggiori specificazioni, in coerenza con quanto previsto dal documento ONU e dalle Linee Guida del Consiglio d’Europa approvate in data 17 novembre 2010.</p> | |
| <p>Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.</p> | <p>La previsione riporta la dizione attuale dell’art. 315 c.c. e appare insufficiente, soprattutto in una società che diventa sempre più caratterizzata dalla presenza di persone della III e della IV età non sempre autosufficienti.</p> <p>Nel nostro ordinamento i figli hanno solo il dovere degli alimenti nei confronti dei genitori: bisognerebbe prevedere anche un obbligo di assistenza morale e materiale, nonché di accudimento e cura, quando diventano non più autosufficienti e anche disciplinare i rapporti tra i figli in questo caso.</p> <p>Sono in aumento le situazioni di conflitto nelle famiglie per l’assistenza degli anziani: se ne fanno cura i figli più sensibili, ai quali resta ogni onere</p> | <p><i>Inserire il seguente art. 315 ter c.c.:</i></p> <p><i>Art. 315 ter c.c. Doveri del figlio. – Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.</i></p> <p><i>Il figlio ha dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del genitore che per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri bisogni. In caso di pluralità di figli, questi sono tenuti in solido tra di</i></p> |

CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|--|
| | soprattutto di accudimento, che non sempre viene condiviso dagli altri appartenenti alla fratria. | <i>loro.</i> |
| Assenza di riforma dell'art. 147 c.c. | Anche l'art. 147 c.c. dovrebbe essere coordinato con la nuova formulazione dell'art. 315 bis c.c., o abrogandolo o riformulandolo, perché altrimenti è riduttivo rispetto alla nuova formulazione proposta dell'art. 315 bis c.c. | <i>In alternativa</i> “L'art. 147 del codice civile è abrogato” <i>Oppure</i> “L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente 147. Doveri verso i figli. <i>Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi nei confronti del figlio i doveri di cui all'art. 315 bis”</i> |
| 7. E' abrogata la sezione II, del capo II, del titolo VII, del libro I del codice civile. | | |
| <u>Art. 2 - Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.</u> | | |
| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, | Nulla da osservare. | |



CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|---|
| anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315 bis del codice civile, i seguenti principi e criteri direttivi: | | |
| a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai “figli legittimi” e ai “figli naturali” con riferimenti ai “figli”, salvo l'utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli nati fuori del matrimonio” quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative; | Questo è imposto già sopra, art. 1, c. 5, secondo periodo. Sembra più opportuno mantenerlo e generalizzarlo in quella sede, che è di applicazione immediata, invece che in questa, che è di applicazione mediata dalla delega al governo. | |
| b) modificazione del titolo VII, del libro primo, del codice civile, in particolare: | | |
| - sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: “Dello stato di figlio”; | Nulla da osservare. | |
| - sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: “Della presunzione di paternità”; | Nulla da osservare. | |
| - trasponendo nel nuovo capo I, i contenuti della sezione I, del capo I; | Nulla da osservare. | |
| - trasponendo i contenuti della sezione II, del capo I, in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: “Delle prove della filiazione”; | Nulla da osservare. | |
| - trasponendo i contenuti della sezione III, del capo I, in un nuovo capo III, avente la | Non è più necessario mantenere la distinzione tra azione di disconoscimento e | <i>Modificando le azioni di disconoscimento e di impugnazione del riconoscimento per</i> |

CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|--|
| seguente rubrica: “Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio”; | di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. È meglio prevedere un’azione unica per l’accertamento negativo della genitorialità, con gli stessi termini e gli stessi legittimati attivi. | <i>difetto di veridicità con identità di legittimati attivi, di termini, di rito.</i> |
| - trasponendo i contenuti del paragrafo 1, della sezione I, del capo II, in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: “Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio” ; | Nulla da osservare. | |
| - trasponendo i contenuti del paragrafo 2, della sezione I, del capo II, in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: “Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità” ; | Nulla da osservare. | |
| - abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione. | Nulla da osservare. | |
| c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo; | Nulla da osservare. | |
| d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o | V. sub b) Non è più necessario mantenere la distinzione tra azione di | <i>Modificando le azioni di disconoscimento e di impugnazione del riconoscimento per</i> |

CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|--|---|
| <p>concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del riconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;</p> | <p>disconoscimento e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. E' meglio prevedere un'azione unica per l'accertamento negativo della genitorialità, con gli stessi termini e gli stessi legittimati attivi. Bisogna fare riferimento anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato più volte termini decadenziali troppo stretti per le azioni di stato.</p> | <p><i>difetto di veridicità con identità di legittimati attivi, di termin, di rito.</i></p> |
| <p>e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:</p> | | |
| <p>1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio della unificazione dello stato di figlio;</p> | <p>Nulla da osservare.</p> | |
| <p>2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'art. 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;</p> | <p>Nulla da osservare: ma più che di un'estensione si tratta di una riformulazione dato che non dovrebbero più esistere figli legittimi o legittimati.</p> | |
| <p>f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal</p> | <p>Nulla da osservare.</p> | |

CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|---|
| sedicesimo al quattordicesimo anno di età; | | |
| g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati; | V. sub b). Non è più necessario mantenere la distinzione tra azione di disconoscimento e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. È meglio prevedere un'azione unica per l'accertamento negativo della genitorialità, con gli stessi termini e gli stessi legittimati attivi. Appare contrario allo spirito della riforma il permanere di discriminazioni nell'ambito delle azioni di stato. | <i>Modificando le azioni di disconoscimento e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità con identità di legittimati attivi, di termini, di rito.</i> |
| h) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitori, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi; | Nulla da osservare. | |
| i) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio; | Nulla da osservare. | |
| l) conferma della previsione dell'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge; | Ma tale previsione c'è già nello stesso articolato (art. 1). | Eliminare |

CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---|--|
| m) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio; | Nulla da osservare. Si può opportunamente utilizzare la proposta di legge n. C 3184. | |
| n) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio della unificazione dello stato di figlio; | Nulla da osservare. | |
| o) specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; | Non sembra che costituisca adeguata tutela per il minore attendere l'irreparabile compromissione della sua crescita per dichiararne l'adottabilità. Secondo la giurisprudenza, anche di legittimità, è sufficiente che <u>vi sia in via di prognosi un'indicazione per l'irrecuperabilità della funzione genitoriale nell'interesse del minore.</u> | <i>o) specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una prognosi di irrecuperabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;</i> |
| p) previsione della segnalazione ai comuni, | Nulla da osservare. Sostituire Tribunale per | <i>p) previsione della segnalazione ai</i> |

CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---|--|
| <p>da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato p) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato</p> | <p>i minorenni con giudice competente.</p> | <p><i>comuni, da parte del giudice competente, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;</i></p> |
| <p>q) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.</p> | <p>L'art. 336 c.c. prevede la legittimazione dei parenti anche per i procedimenti ex art. 333 c.c., nella cui previsione rientra l'illegittima preclusione alla persona minore di età di rapporti con gli ascendenti e con i parenti. E' invece opportuno ribadire il diritto al rapporto con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che attualmente è previsto solo dall'art. 155 c.c. nell'ambito dei procedimenti separativi e non nella fisiologia della vita familiare. Ovviamente salvo che ciò non sia contrario all'interesse dei figli minori stessi.</p> | <p><i>q) previsione del diritto dei figli minori di età alla relazione con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, salvo che ciò non sia contrario al loro interesse;</i></p> |



CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|---|---------------------|-----------------|
| 2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni ed integrazioni normative, il necessario coordinamento, con le disposizioni da essi recate delle norme per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1. | Nulla da osservare. | |
| 3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. | Nulla da osservare. | |



CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|---------------------|-----------------|
| Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi. | | |
| 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3. | | |
| <u>Art. 3 - Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile</u> | | |
| 1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della | Nulla da osservare. | |



CamMiNo – Camera Minorile Nazionale
Osservazioni e proposte sul
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE N. 2519 C
PER L'AUDIZIONE IN DATA 15 GIUGNO 2011
PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

| TESTO | OSSERVAZIONI | PROPOSTE |
|--|--------------|----------|
| presente legge sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato di civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. | | |
| <u>Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria</u> | | |
| 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico. | | |

Difettano riforme in materia di rito per i procedimenti separativi della coppia genitoriale non coniugata (art. 317 bis c.c.). Si richiama *in toto* la proposta di legge 3615 C che contiene una proposta di disciplina puntuale per quanto concerne rito e garanzie tale da omologare il trattamento dei figli dei genitori non coniugati a quello dei genitori coniugati.